

Sentenza: 7 aprile 2014, n. 86

Materia: Ambiente – fonti rinnovabili

Parametri invocati: Violazione dell'articolo 81, quarto comma, articolo 117 terzo comma e articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Numerosi articoli della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE).

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE);

- estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20. Gli articoli 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, sono stati censurati in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Il solo art. 37, comma 1, anche per violazione dell'art. 117, terzo comma Costituzione. L'art. 25, comma 1, è stato invece impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione. Dopo due atti di rinuncia depositati dal Presidente del Consiglio dei Ministri rimane in discussione il ricorso per l'articolo 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 8 luglio 1976, n. 18, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione, in quanto l'aumento della portata del prelievo consentito dalla norma in esame ai concessionari di piccole derivazioni idroelettriche avrebbe determinato fisiologicamente la diminuzione dei deflussi a valle, onde la necessità di verificare che venisse comunque garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale, secondo quanto previsto dalla normativa statale (individuata dal ricorrente nell'art. 12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", come successivamente modificato), che fissa gli *standards* minimi ed uniformi della tutela ambientale. Con riguardo all'ambito provinciale, la sede per tale verifica sarebbe quella della valutazione prevista dall'art. 8, comma 16, della deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2004, n. 3233 (Approvazione del piano di tutela delle acque), da cui, invece, la

disposizione censurata avrebbe consentito di prescindere. Secondo la Corte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, proposta in riferimento al parametro costituzionale evocato, è fondata. La norma in esame, pur nell'asserito intento semplificatorio, invade la materia riservata all'esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente senza che il suo contenuto sia rivolto nell'unica direzione consentita dall'ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell'ambiente. Infatti, l'orientamento di questa Corte è fermo nel ritenere che *“non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell'esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all'art. 117, secondo comma, Costituzione”* (Sentenza 151/2011). Con riguardo alla fattispecie in esame, assume valore dirimente il fatto che la formulazione originaria dell'impugnato art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, nel prevedere che i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, possono ottenere l'aumento della portata massima derivabile, *“prescindendo dalla valutazione dell'interesse ambientale prevista dall'articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque”*, risulta in contrasto con l'art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933, come modificato dall'art. 96, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) il quale, a sua volta, ha specificato il precetto costituzionale invocato dal ricorrente. E ciò nel senso di disporre che il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove siano garantiti il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nell'ambito dell'art. 8, comma 16, del richiamato piano di tutela delle acque. Il tenore letterale dell'originaria formulazione dell'art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012 esclude inequivocabilmente la soluzione interpretativa proposta dalla Provincia, la quale ha sostenuto l'esistenza di un implicito precetto, di contenuto conforme alla normativa statale, nell'ambito della disposizione impugnata. Peraltro l'univoco significato di detta disposizione viene indirettamente confermato dal comportamento della Provincia autonoma, la quale, proprio per tale ragione, l'ha modificata, introducendo l'obbligo di procedere alla valutazione di cui all'art. 12-bis del r.d. n. 1775 del 1933 secondo le modalità previste dal citato art. 8, comma 16, del piano di tutela delle acque. Pertanto, l'art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, intervenendo in materia di tutela ambientale e riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale, è dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione.